



Prot. 5828

Ordinanza nr. 20 del 16 ottobre 2012

ORDINANZA

Oggetto: DIVIETO DI RACCOLTA OLIVE DAGLI ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- Preso atto che molti parchi comunali hanno, al loro interno, numerosi alberi di ulivo in quanto quelle aree erano, prima dell'urbanizzazione, terreni agricoli coltivati;
- considerato che, ai sensi del codice civile, essi sono di proprietà esclusiva dei proprietari dei fondi o degli aventi diritto e ad essi devono essere restituiti e che pertanto, trattandosi oggi di parchi comunali, tali piante sono di proprietà del Comune di San Clemente, così come gli ulivi posti in ogni altro luogo di proprietà comunale, rotatorie, cimiteri, strade, ecc.;
- in considerazione che appare necessario evitare che le olive delle piante di proprietà comunale siano raccolte da chi non ne ha la proprietà o che vadano sprecate;
- considerato che è obbligo del Comune curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della propria comunità;
- considerato, altresì, che le olive hanno anche un valore economico che deve necessariamente fare capo all'Ente proprietario;
- considerato che tale valore appare rilevante anche nella trasformazione delle olive in olio d'oliva;
- vista l'opportunità di fare uso sociale dell'olio prodotto, a titolo esemplificativo utilizzo in feste sociali, necessità di persone bisognose, omaggi a centri per portatori di handicap, ecc.;
- visto il T.U degli Enti Locali;
- visti gli articoli 820 e 821 del codice civile;
- visto l'art. 107 del D. Lgs 267/00;

ORDINA

che nessuno, salvo il Comune proprietario e/o salvo soggetti espressamente autorizzati dal Comune, possa raccogliere le olive dagli alberi di proprietà comunale, ovunque essi si trovino, parchi, strade, cimiteri, rotatorie, ecc.

DISPONE CHE:

- 1) oltre agli operai - dipendenti del Comune potranno partecipare alla raccolta solo ed esclusivamente enti o singoli espressamente autorizzati per iscritto dal Comune di San Clemente;



Comune di San Clemente

- 2) fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) potrà essere comminata un'ammenda fino a 200 euro;
- 3) gli ufficiali e gli agenti della Polizia Municipale, nonché le altre forze di Polizia sono incaricati del rispetto e dell'applicazione della presente ordinanza.

AVVISA CHE

- Responsabile del Procedimento è il Dott. Lorenzo Socci, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Clemente;
- contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna (legge 6 dicembre 1971 nr. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199).

La presente Ordinanza, composta da nr. 2 fogli, annulla ogni precedente provvedimento emesso in materia, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inviata al Comando della Polizia Municipale dell'Unione Valconca e alla stazione dei Carabinieri di Morciano di Romagna, nonché resa nota a tutti i cittadini attraverso la distribuzione di volantini e la pubblicazione sui siti internet comunali.

F.to il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Dott. Lorenzo Socci)